

**Provvedimenti d'urgenza**

**Tribunale di Roma, 27 gennaio 2017 (ordinanza) – Est. Bordo – I. S. – Eni S.p.a. – Div. Gas & Power.**

Processo civile – Provvedimenti d'urgenza – Strumentalita' al giudizio di merito – Giudizio di merito volto ad accertamento negativo del debito e risarcimento danni – Inammissibilita'

*E' inammissibile la tutela cautelare di mero accertamento, atteso che l'irreparabilita' del pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c. presuppone una modificazione della realta' sostanziale a danno del richiedente, che si intende fronteggiare con misura immediatamente esecutoria di segno contrario, laddove viceversa l'esigenza di certezza, sottesa alla proposizione di ogni azione di mero accertamento, non puo' subire pregiudizio.*

Omissis. – rilevato che:

il ricorrente agisce ante causam in via cautelare al fine di ottenere provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con il quale venga “ordina[to] all'Eni Spa ... di ... cessare immediatamente la condotta pregiudizievole ripristinando la normale erogazione della corrente (omissis)”, deducendo che, a fronte della fatturazione dei consumi operata dall'Eni S.p.a., egli “ha ... contestato le ingenti fatture emesse dal fornitore” e ha, “[d]i contro, ... corrisposto le fatture di importi confacenti, (omissis); che, “nonostante la querelle non sia ancora definita, la Eni Spa – Div. gas & power ha arbitrariamente abbassato la quantita' di energia elettrica fornita ... fondata su una [sua] non meglio precisata morosita' ... ‘pregressa’ e non attuale (omissis)”; considerato che nel procedimento cautelare proposto ante causam e' necessario che il ricorso ex art. 669 bis c.p.c. contenga la precisa indicazione non solo del provvedimento cautelare richiesto, ma anche della causa petendi e del petitum del giudizio di merito, cui e' prodromica l'azione cautelare, onde consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in merito alla cautela invocata ed al giudice di compiere un adeguato accertamento sulla propria competenza a provvedere e sulla strumentalita' della misura rispetto al diritto da cautelare; che, per quanto concerne in particolare il profilo della strumentalita', la tutela di cui

all'art. 700 c.p.c. consiste nell'emissione di un provvedimento funzionale alla realizzazione degli “effetti” della pronuncia di merito, sicche' la concessione della cautela va valutata nell'ottica della sua accessorietas' rispetto al merito e della sua finalita' di garantire la conservazione dell'utilita' pratica che la decisione definitiva attribuiras' alla parte previo riconoscimento dei relativi diritti, con l'ulteriore precisazione che la futura decisione sul merito costituisce altresì il limite per il contenuto del provvedimento d'urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, non potendo esso attribuire alle parti beni che le stesse non potrebbero conseguire per effetto della sentenza;

rilevato che, nel caso di specie, avendo il ricorrente indicato quale causa di merito quella volta “[a]ll'annullamento delle bollette contestate” ed al “risarcimento del danno” (pag. 5 del ricorso), non solo non sussiste il necessario rapporto di strumentalita' tra il provvedimento cautelare richiesto ed il diritto da cautelare, non essendo l'inibitoria richiesta funzionale ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito ne' in ordine alla domanda di “risarcimento del danno” ne' con riferimento a quella di “annullamento delle bollette contestate”;

che, peraltro, l'indicazione quale giudizio di merito di una “domanda giudiziale per l'annullamento delle bollette contestate” (pag. 6 del ricorso), ove intesa quale domanda di accertamento negativo del credito portato dai documenti fiscali in contestazione, pone altresì all'attenzione di questo giudicante la questione, dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, dell'utilizzabilita' del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in funzione delle pronunce di mero accertamento;

ritenuto al riguardo di condividere la tesi dell'inammissibilita', atteso che l'irreparabilita' presuppone una modificazione della realta' sostanziale a danno del richiedente, che si intende fronteggiare con misura immediatamente esecutoria di segno contrario, laddove viceversa l'esigenza di certezza, sottesa alla proposizione di ogni azione di mero accertamento, per se stessa, non puo' subire pregiudizio, con la conseguenza che al diritto del ricorrente di sentir accertare non dovuto il credito portato dalle fatture emesse dalla resistente non puo' derivare alcun danno da un'eventuale ritardo nell'emanazione della

relativa pronuncia di merito meramente dichiarativa; (omissis)

ritenuto, tuttavia, che nel caso di specie difettano sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* (omissis); quanto al secondo requisito, va precisato che l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio ricorrono allorché l'evento dannoso paventato incombe con vicina probabilità e il pregiudizio sia non risarcibile o, pur essendo lo stesso in tutto o in parte risarcibile, il risarcimento lascia comunque scoperto un margine di danno non rimediabile; ed invero il ricorso all'art. 700 è possibile o in caso di violazione di un diritto assoluto, per definizione non suscettibile di tutela adeguata nelle forme dell'equivalente monetario, o in caso di tutela di un diritto di credito, ove il pericolo nel ritardo non si esaurisca nel rapporto creditore-debitore, ma estenda le proprie conseguenze sfavorevoli a rapporti giuridici a questo collegati o a situazioni di natura sostanziale ovvero si sia in presenza di diritti a contenuto e funzione patrimoniale, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito (cfr. Tribunale Firenze 19 febbraio 2003, Tribunale Torino 22 dicembre 2000); e tuttavia nel caso di specie il ricorrente non ha fornito seri elementi di prova da cui poter ragionevolmente trarre il convincimento giudiziale dell'insufficienza di una semplice futura riparazione pecuniaria dei danni lamentati (omissis); infine, l'utente può ottenere stragiudizialmente l'immediato ripristino della normale erogazione della fornitura attraverso il pagamento dell'importo dovuto, peraltro rateizzato da Eni s.p.a. (omissis).

P.Q.M.

letti gli artt. 669 bis, 669 septies, 669  
quaterdecies e 700

c.p.c., – rigetta il ricorso; – Omissis.

